

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 47 L. 428/90

Oggi, 3 aprile 2014, a seguito della comunicazione ex art. 47 L. 428/90 inviata da Adria Gaming Milano S.r.l. alle rispettive rappresentanze sindacali, sono presenti:

Il sig. Danilo Lelli della FILCAMS – CGIL  
Il sig. Alfredo Magnifico della FISASCAT – CISL  
Il sig. Bruno Pilo della UILTucs – UIL

per Adria Gaming Milano S.r.l.  
l'Avv. Raffaele Gnazzi, per delega;

nonché per Admiral Entertainment S.r.l.  
l'Avv. Raffaele Gnazzi, per delega;

Adria Gaming Milano ha sinteticamente illustrato le ragioni che hanno determinato la decisione della medesima di procedere ad una operazione straordinaria di fusione per incorporazione della Società del Gruppo Admiral Entertainment S.r.l., società già costituita ed esperta nella gestione della sale da gioco nonché Concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'esercizio dei giochi pubblici con scommesse in denaro.

Entrambe le Società appartengono al medesimo Gruppo imprenditoriale e sono detenute al 100% dalla controllante Adria Gaming International S.p.A., ciò posto l'operazione di fusione per incorporazione trova la sua ragion d'essere e si propone di perseguire un più ampio ed unitario processo di ristrutturazione del gruppo societario, anche all'esito della politica di espansione e delle numerose acquisizioni condotte in vari ambiti del territorio nazionale.

La fusione mira, pertanto, a conseguire obiettivi di migliore razionalizzazione ed efficacia - anche in termini di profittabilità - delle attività del Gruppo. Ciò permetterà così una gestione maggiormente coordinata ed efficace delle stesse, all'esito della procedura dell'operazione straordinaria di fusione in commento.

Così facendo, detti processi decisionali, potranno altresì migliorare in termini di maggiore flessibilità ed efficienza.

Posto che:

- (i) l'operazione non comporterà riflessi negativi sul livello occupazionale;
- (ii) pertanto, all'esito della operazione, il personale occupato nella società Admiral Entertainment S.r.l., attualmente composto da n. 33 (trentatre) dipendenti, verrà trasferito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., alla società Adria Gaming Milano Srl, senza soluzione di continuità con conservazione del trattamento economico e normativo attualmente riconosciuto;
- (iii) che le sedi di lavoro rimarranno le medesime;
- (iv) la avverrà con effetti entro e non oltre il 30 Aprile 2014.

le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito con il presente incontro gli argomenti di discussione in merito al prospettato trasferimento d'azienda e, pertanto, di aver correttamente adempiuto agli obblighi di cui alla legge n. 428/90.

L.c.s.

